


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

I NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

**Sicurezza sul lavoro in edilizia a Bologna e provincia:
dati e riflessioni sul 2011**

Bologna, 3/5/2012

Dr. Paolo Galli – AUSL di Imola

**ACCORDO STATO - REGIONI
DEL 21.12.2011**

**FORMAZIONE
LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI
Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008**

Publicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

FORMAZIONE dei LAVORATORI

Art. 37 c. 2

“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di ogni lavoratore sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”



PREMESSA

Il presente Accordo disciplina

durata

contenuti minimi

modalità della formazione

aggiornamento



lavoratori

preposti

dirigenti

*applicazione
facoltativa
(art. 37 c. 7)*

formazione
facoltativa



componenti impresa familiare
lavoratori autonomi
coltivatori diretti
soci società semplici agricole
artigiani
piccoli commercianti

art. 21 comma 1

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista:

- da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari
- per operazioni o attrezzature per cui siano previsti altri percorsi formativi, specifici e mirati

La formazione di cui al presente accordo è distinta da:

Addestramento

Art. 37 c. 5

caratteristiche generali dell'accordo

La formazione è distinta in GENERALE e SPECIFICA

La formazione GENERALE costituisce
CREDITO FORMATIVO PERMANENTE

E' prevista la richiesta preventiva di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti.

In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Ove non si riceva riscontro **entro quindici giorni** dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla realizzazione della formazione.

può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- a) soggetto organizzatore del corso (anche il datore di lavoro)
- b) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- c) nominativi dei docenti
- d) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- g) contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
- h) verifica conoscenza lingua per stranieri
- i) modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso (presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore)

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Durata minima dei corsi

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)

FORMAZIONE GENERALE

4 ore per tutti i settori

4 ore

FORMAZIONE SPECIFICA

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

+

Rischio BASSO : 4 ore

Rischio MEDIO : 8 ore

Rischio ALTO : 12 ore

Durata minima totale

Rischio BASSO : 8 ore

Rischio MEDIO : 12 ore

Rischio ALTO : 16 ore

*Il n. di ore comprende la Formazione Generale e quella Specifica ma **NON** l'Addestramento*

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

Rischi da trattare



Effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

I contenuti e la durata sono il minimo



Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati)

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

Per il comparto delle costruzioni, la formazione del progetto “16ore-MICS”, è riconosciuta come Formazione Generale del presente accordo. Per la Formazione Specifica, i soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali per garantire la corrispondenza tra i contenuti di tale progetto e quelli del presente Accordo.

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE = Lavoratori dell'azienda

+

FORMAZIONE PARTICOLARE
in relazione ai compiti esercitati



Durata minima	8 ore
	12 ore
	16 ore

+


Durata minima:	8 ore
----------------	-------

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti
- Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare salvo modifiche delle sue funzioni
- FAD: parzialmente consentita per Formazione Particolare e per corsi di aggiornamento (*secondo criteri Allegato 1*)

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 37 comma 7 – art. 18

FORMAZIONE SPECIFICA
in relazione ai compiti esercitati



Durata minima: 16 ore

Può essere programmata anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

CREDITI FORMATIVI

a) Nuovo rapporto di lavoro

In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente



Credito formativo



Formazione Generale
Formazione Specifica di settore

In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda precedente



Credito formativo



Formazione Generale

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

Durata minima di 6 ore



Lavoratori

Preposti

Dirigenti

*per tutti e tre
i livelli di rischio*

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Individuazione delle aree lavorative
a rischio alto, medio e basso

Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

Coordinamento tra le disposizioni del presente accordo
e quelle in materia di libretto formativo del cittadino

Gruppo tecnico
Ministero
Regioni
Parti sociali



Proposte di
adeguamento



**Entro
21.7.2013**

**ACCORDO STATO - REGIONI
DEL 21.12.2011**

**FORMAZIONE DATORE DI LAVORO
che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione
Art. 34 c. 2 e 3 D. Lgs. 81 del 9.4.2008**

Publicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi

I corsi possono avere durata superiore e avere ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure:

➤ di prevenzione incendi e lotta antincendio

➤ di primo soccorso

➤ di gestione dell'emergenza

SOGGETTI FORMATORI

a) le Regioni e le P.A., anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
altri soggetti autorizzati, operanti nel settore della formazione professionale accreditati secondo il modello di accreditamento definito in ogni Regione e P.A.

Detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza triennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

SOGGETTI FORMATORI

- b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici;
- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

REQUISITI DEI DOCENTI

esperienza triennale



docenza
insegnamento
professionale

in materia di salute e sicurezza
sul lavoro anche tenendo conto
delle peculiarità dei settori di
riferimento

E' in dirittura d'arrivo l'elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

FORMAZIONE DL = RSPP

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 - 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

<u>n. ORE</u>	
Min.	16
Max.	48

Durata dei corsi

Rischio BASSO	: 16 ore
Rischio MEDIO	: 32 ore
Rischio ALTO	: 48 ore

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

Art. 34 c. 2, 3

Contenuti dei corsi

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- Verifica di apprendimento: prevede colloquio o test obbligatori
- Attestati: contenenti informazioni definite
- Vengono riconosciuti crediti formativi
- FAD: consentita per i Moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 – 10 - 14 ore per i tre livelli di rischio

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- Frequenza per almeno il 90% delle ore previste
- Prova finale di verifica, con colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico-professionali.
- **Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato**
- Il responsabile del progetto formativo definisce le modalità di recupero

AGGIORNAMENTO

**Periodicità
quinquennale**



Durata

Rischio BASSO :	6 ore
Rischio MEDIO :	10 ore
Rischio ALTO :	14 ore

Hanno l'obbligo dell'aggiornamento anche

- coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (*autonominati RSPP entro il 31.12.1996*)
termine dell'aggiornamento entro il 26.1.2014 (24 m)

CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione

- coloro che abbiano già frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- chi è in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione e abbia frequentato i relativi corsi, a parità di corrispondenza del settore ATECO

OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI NUOVA ATTIVITA'

in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del SPP deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo



entro 90 giorni




dalla data di inizio della propria attività

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATTA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.



ALLEGATI

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati)

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,




Foto: Lewis Hine

grazie per l'attenzione